



AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
Ufficio: Protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli Archivi

**Determinazione Dirigenziale n. 1482 del 10-12-2025**

Oggetto:

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE AD ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE MANUALE A VOLANTINO ☐ CUP C45H25007450004 CIG B96B8F954A**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE AD ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE MANUALE A VOLANTINO □ CUP C45H25007450004 CIG B96B8F954A**

**IL DIRETTORE AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Premesso che :

- il Comune di Rho dallo scorso mese di marzo dispone di una nuova sede per l'Archivio comunale nella quale riunire tutti i documenti dell'Ente soggetti a conservazione a norma;
- per conservare e gestire in modo ordinato e sicuro la documentazione archivistica, lo scorso mese di gennaio sono stati installati nel suddetto Archivio due sistemi di archiviazione ad armadi compattabili a movimentazione manuale a volantino, in grado di contenere circa 2000 metri lineari di documenti;
- nel frattempo il Comune ha avviato un'attività di selezione e scarto dei documenti depositati in sede delocalizzate rispetto a quella del nuovo Archivio comunale;

Considerato che :

- che gli armadi di cui sopra sono quasi ormai saturi dopo la ricollocazione di tutta la documentazione proveniente dalla vecchia sede dell'Archivio comunale;
- si rende quindi necessario disporre di nuovi armadi compattabili per accogliere la documentazione che rientrerà dai depositi delocalizzati al termine delle suddette operazioni di scarto e selezione;
- tale operazione, in relazione alle tempistiche di realizzazione degli stessi armadi compattabili, inizierà nel primo trimestre del 2026 e dovrebbe concludersi, in linea di massima, entro la fine del primo semestre dello stesso anno;

Precisato che in base agli spazi da occupare e alle prescrizioni fornite dal competente Ufficio Tecnico comunale in materia di misure antincendio e sicurezza, la struttura da realizzare dovrà avere una capienza massima di 633.60 metri lineari di documentazione;

Ritenuto di affidare la fornitura del sistema di archiviazione in oggetto ad una società qualificata, con esperienze pregresse e competenze specialistiche nella realizzazione di armadi con caratteristiche analoghe a quelle delle strutture già installate nell'Archivio comunale e in grado di soddisfare esigenze di spazio, compattezza, stabilità e sicurezza strutturale;

Stimato il valore complessivo della fornitura, comprensivo di montaggio e posa in opera, in € 40.000,00 oltre Iva, da porre a base dell'affidamento in questione, così suddiviso:

- Euro 35.000,00 per la fornitura di un sistema di archiviazione ad armadi mobili compattabili, con movimentazione manuale a volantino;
- Euro 5.000,00 per i servizi accessori comprensivi di montaggio, installazione e collaudo;

Precisato che:

- con riferimento ai servizi accessori di cui sopra non si è provveduto ad individuare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato in tali attività, né a quantificare il costo della manodopera, trattandosi di prestazioni scorporabili inferiori alla

soglia del 30% di cui all'art. 11, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 36/2003;

- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 in quanto le attività oggetto dell'appalto saranno svolte in luoghi in cui non saranno presenti dipendenti comunali che prestano attività lavorative concomitanti ai suddetti interventi di montaggio e posa in opera; non determinando così rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008;

Visti:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. che dispone che tutte le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17 comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre deve contenere l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 55 del succitato D.Lgs. secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'allegato I.4 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici;

Dato altresì atto che relativamente all'affidamento in questione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con atto dirigenziale n. 120 del 25/11/2025 è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la dott.ssa Viviana Favino, che ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse e di incompatibilità rispetto al suddetto ruolo (prot. gen. n. 78004 del 24/11/2025);

Dato atto che per l'affidamento di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto di importo inferiore a € 140.000,00;

Posto che alla data odierna non risultano attive convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o da centrali regionali di committenza per le prestazioni oggetto della presente determinazione, in grado di soddisfare le esigenze funzionali dell'Ente per la fornitura di beni come sopra descritti;

Richiamato l'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che prevede la possibilità per la Stazione Appaltante di derogare al principio di rotazione, fornendo però adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno indotta a tale scelta, con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto e alla qualità della prestazione resa;

Considerato al proposito che:

- il Comune di Rho si è già avvalso della società Cyber s.r.l. per la fornitura di un sistema di archiviazione ad armadi compattabili mobili con movimentazione manuale per una capienza di 2.000 metri lineari, installato presso l'Archivio comunale;
- l'esecuzione di tale fornitura è avvenuta a regola d'arte, in modo accurato, puntuale ed efficace rispetto alle esigenze della stazione appaltante, con prodotti di elevata qualità, in termini di materiali impiegati e soluzioni di installazione funzionali all'archiviazione dei documenti;
- dovendo completare le dotazioni dell'Archivio comunale con altre armadi analoghi a quelli già installati e volendo assicurare uniformità e continuità tra le soluzioni tecniche e funzionali da adottare e quelle già adottate;
- da indagini di mercato svolte, la soluzione di fornitura proposta dalla suddetta società e adottata dall'Ente risulta quella più performante e adeguata, sia dal punto di vista tecnico - funzionale che economico;

Considerato che a partire dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal sopra richiamato Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i., riferita a tutte le procedure di affidamento;

Valutato di utilizzare, per la procedura di affidamento in oggetto, la piattaforma Sintel messa a disposizione dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA);

Dato atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appalto, peraltro già accessibile - visto l'importo non rilevante - per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto la natura e le caratteristiche della fornitura che si intende acquisire richiedono una gestione unitaria;

Rilevato come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del succitato D.Lgs. n. 36, in particolare per il suo modico valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Ritenuto quindi di richiedere, per la fornitura in oggetto, un'offerta alla Società Cyber s.r.l., con sede a Ferrara in via Maria Majocchi Plattis n. 32 – C.F. e PIVA 00807770383;

Precisato che:

in data 27.11.2025 è stata inviata, tramite piattaforma Sintel, alla succitata Società, richiesta di formulare migliore offerta per la fornitura in oggetto, id trattativa n. 210781043;

- la fornitura in questione è meglio dettagliata, per quanto riguarda le caratteristiche, le

modalità e le tempistiche di realizzazione nella richiesta di offerta di cui al prot. gen. n. 79057 del 27.11.2025 e relativa planimetria allegata;

- l'importo a base dell'affidamento relativo all'intera durata contrattuale è stato fissato in € 40.000,00 al netto di IVA ove prevista nei termini di legge;
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 per le motivazioni sopra esposto e pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

Vista l'offerta della Società Cyber s.r.l. del 28.11.2025 (Documento offerta Sintel n. 1764326660213 – id procedura n. 210781043) pari a € 39.960,00 al netto di IVA, contenente anche la relativa documentazione amministrativa e quella tecnica e progettuale richiesta;

Considerata la suddetta offerta adeguata, sia sotto il profilo economico che quello tecnico, rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e descritte in premessa;

Dato atto che:

- l'operatore economico ha attestato, tramite DGUE, l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui agli articoli 94,95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.;
- l'ufficio competente ha acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL\_50730184, da cui la posizione della suddetta Società risulta regolare;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs n. 36/2003, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000, 00 vengono effettuati a campione secondo le tempistiche e le modalità stabilite con determina Area 1 n. 1178 del 09.10.2024;

Tenuto conto che la suddetta Società è in possesso di adeguata esperienza tecnico-professionale e dei necessari requisiti di affidabilità in quanto la stessa ha già eseguito per questo Ente e per altre pubbliche amministrazioni forniture analoghe;

Ritenuto pertanto di affidare alla società in questione la fornitura in argomento, comprensiva di montaggio e posa in opera, per l'importo complessivo di € 48.751,20 IVA inclusa;

Dato atto che relativamente alla presente fornitura è stato acquisito il numero di CUP C45H25007450004 e di CIG B96B8F954A;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale del 19 marzo 2025, n. 13 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 25 marzo 2025, n. 60 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai direttori/responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 15 aprile 2025, n. 71 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Visti l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, in merito alla razionalizzazione degli acquisti di

beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di procedere tempestivamente con i necessari e conseguenti adempimenti amministrativi, stanti le esigenze dell'Ente di disporre al più presto della suddetta fornitura, considerati i necessari tempi di realizzazione e installazione della stessa;

Dato atto che la spesa complessiva di € 48.751,20, IVA inclusa, trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027 - Esercizio 2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026 imputandola come segue:

- Esercizio 2026 per € 48.751,20 = alla missione n. 1, programma n. 02, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 24245;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per le ragioni di cui in premessa che si danno interamente richiamate, alla Società Società Cyber s.r.l., con sede a Ferrara in via Maria Majocchi Plattis n. 32 – C.F. e PIVA 00807770383, la fornitura con posa in opera di un sistema di archiviazione ad armadi mobili compattabili a movimentazione manuale a volantino, per un importo complessivo di € 48.751,20 di cui 39.960,00 oltre IVA (tot IVA al 22% € 8.791,20);

2. Di dare atto che:

la fornitura verrà eseguita secondo le modalità e condizioni indicate nella richiesta di offerta e relativi allegati, del Comune di Rho (prot. n. 79057 del 27.11.2025) e conformemente all'offerta economica, al progetto e alla relazione tecnica, presentati dalla Società Cyber s.r.l. (Id procedura n. 2100781043);

ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;

qualora la dichiarazione sostitutiva presentata dall'Operatore economico per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale dovesse essere sorteggiata per il controllo a campione di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e la relativa verifica non dovesse avere buon esito, si adotteranno i provvedimenti previsti dal comma 2 del suddetto articolo;

3. Di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

4. Di impegnare nel Bilancio di Previsione 2025-2027 - Esercizio 2026, la spesa complessiva di € 48.751,20 secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026, imputandola come segue:

- Esercizio 2026 per € 48.751,20 = alla missione n. 1, programma n. 02, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 24245;

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2026 per € 48.751,20;

5. Di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il numero di CUP C45H25007450004 e di CIG B96B8F954A;

6. Di dare altresì atto che:

- è stato rispettato il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;
- con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;
- l'Ufficio Ragioneria procederà all'emissione del mandato per il pagamento, mediante bonifico bancario, della fattura preventivamente liquidata dal Responsabile del Servizio, Società Cyber s.r.l., con sede a Ferrara in via Maria Majocchi Plattis n. 32 – C.F. e PIVA 00807770383;
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con atto dirigenziale n. 120 del 25/11/2025, è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la dott.ssa Viviana Favino, Responsabile del Servizio Protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli Archivi.

Rho, 10-12-2025

Sottoscritta da  
**EMANUELA MARCOCCIA**

*Documento firmato digitalmente*